

FONTI DEL DIRITTO

- ♦ **Fonti di produzione** (fonti atto-fonti fatto):
 - (Martines) la fonte è lo strumento tecnico predisposto o riconosciuto dall'ordinamento che serve a produrre il diritto oggettivo (es. legge ordinaria, legge costituzionale ecc ecc).
 - (Bin –Pitruzzella) la fonte del diritto è l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norma giuridiche, cioè a innovare l'ordinamento giuridico stesso (?).

- ♦ **Fonti sulla produzione:**
 - (Martines) :le fonti sulla produzione sono quelle fonti di norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del diritto e sono di regola contenute nella Costituzione (es. procedimento formazione della legge ecc.).
 - (Cuocolo) : le fonti sulla produzione disciplinano i procedimenti formativi delle fonti di produzione indicando chi è competente ad adottarle e i modi della loro adozione.
 - (Bin-Pitruzzella): (?)

- **Fonti di cognizione**
 - (Autori Vari): Costituisco gli strumenti attraverso i quali è possibile venire a conoscenza delle fonti di produzione (es. Costituzione, codici, testi unici ecc)
 - (Bin- Pitruzzella): sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscere le fonti di produzione (es. Gazzetta Ufficiale).